Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 11 settembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 10 agosto 1950, n. 602, concernente lo stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 19 agosto 1950, alla tabella *A*, pag. 16, cap. n. 215, la cifra indicata deve rettificarsi in L. 17.500.000.000.

Alla tabella *B*, pag. 56, cap. n. 505, la cifra indicata in L. 805.000.000 deve rettificarsi in L. 85.000.000.

Alla stessa tabella *B*, pag. 63, cap. n. 626, la cifra indicata in L. 400.000 deve rettificarsi in L. 4.000.000.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 700.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Todi, con sede in Todi, nella Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Perugia, in data 7 gennaio 1950, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Todi, in data 14 dicembre 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Todi, con sede in Todi, è incorporato nella Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia.

Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottare eventualmente dall'Istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del règio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1950

EINAUDI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 82. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1950, n. 701.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Correggio, con sede in Correggio (Reggio Emilia) nella Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, in data 25 marzo 1950, e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Correggio, in data 11 aprile 1950;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Correggio, con sede in Correggio (Reggio Emilia), è incorporato nella Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia.

Le modalità dell'incorporazione e le norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 28 giugno 1950

EINAUDI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 83. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1950, n. 702.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede nel comune di Cavaso del Tomba (Treviso).

N. 702. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede nel comune di Cavaso del Tomba (Treviso) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1950, n. 703.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Coniugi Minelli - Borella », con sede in Villa San Giacomo di Guastalla (Reggio Emilia).

N. 703. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Coniugi Minelli Borella », con sede in Villa San Giacomo di Guastalla (Reggio Emilia) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950, n. 704.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura della Missione cinese di Pengpu, con sede in Genova.

N. 704. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura della Missione cinese di Pengpu, con sede in Genova, intendendosi essa autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Provincia dell'Ordine della Compagnia di Gesù in Torino consistente in un immobile situato in Genova-Centro, valutato L. 400.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 705.

Autorizzazione all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze ad accettare una eredità.

N. 705. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze viene autorizzato ad accettare l'eredità della signora Orlandini Eufemia fu Angiolo di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950, n. 706.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Filippo Neri, in frazione Villa San Filippo del comune di Monte San Giusto (Macerata).

N. 706. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 19 aprile 1942, integrato con postilla 20 febbraio 1948, relativo alla erezione della parrocchia di San Filippo Neri, in frazione Villa San Filippo del comune di Monte San Giusto (Macerata); la Chiesa di San Filippo Neri viene riconosciuta giuridicamente ed autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore da Castagna Ignazio, consistente in alcuni immobili situati in Villa San Filippo del comune di Monte San Giusto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 24 settembre 1932 (registrato alla Corte dei conti il 3 novembre stesso anno, registro Finanze n. 9, foglio n. 143), con il quade il sig. Emanuele Bottino fu Paolo fu nominato agente di cambio della Borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 27 aprile 1950, con la quale il sig. Bottino ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli espressi dall'ispettore superiore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Genova, dalla Deputazione della borsa stessa, nonchè da quel Comitato direttivo degli agenti di cambio, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza del 27 aprile 1950 sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Emanuele Bottino fu Paolo, dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1950
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 313. — AMATO

(3829)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1950.

Norme per il recupero delle somme dovute per i finanziamenti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, recante provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;

Considerato che ai sensi di detto decreto sono stati accordati, da parte di istituti di credito di diritto pubblico e da enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, anticipazioni, con garanzia sussidiaria dello Stato, ad imprese industriali;

Visto che, per il recupero delle somme dovute per finanziamenti, l'art. 9 del decreto legislativo medesimo autorizza gli istituti ed enti finanziatori e l'Amministrazione dello Stato in surroga di essi, ad avvalersi delle norme e dei privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli nominativi dei debitori morosi, da darsi in carico agli esattori, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, delegando i Ministri per le finanze e per il tesoro a stabilire con decreto interministeriale di concerto le modalità per la formazione di tali ruoli;

Ritenuta la necessità di dettare le norme all'uopo occorrenti;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti di credito di diritto pubblico e gli enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, che abbiano concesso finanziamenti ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni, sono autorizzati, previo assenso del Ministro per il tesoro, a predisporre ruoli speciali per il recupero delle somme dovute per i finanziamenti stessi nei confronti delle imprese finanziarie che si siano rese morose.

I ruoli, nei quali dovranno essere esattamente indicati l'impresa debitrice e l'importo dovuto, distintamente per capitale e interessi, saranno presentati all'intendente di finanza competente perchè siano resi esecutivi, e quindi dati in carico all'esattore del Comune in cui ha sede l'impresa, per la riscossione alla più prossima scadenza.

Art. 2.

Sulle somme riscosse compete all'esattore l'aggio di legge, ridotto del 50 per cento.

L'esattore non ha l'obbligo del non riscosso per riscosso. Egli verserà, entro tre giorni dalla riscossione, direttamente all'istituto o ente che ha predisposto il ruolo, facendosene rilasciare ricevuta, l'importo delle somme riscosse.

Nel caso in cui l'esattore non avesse potuto riscuotere, in tutto o in parte, la somma iscritta a ruolo, dovrà dimostrare nei modi e termini di legge, all'istituto o ente di cui al precedente comma, di avere esperito, per il recupero del credito, tutti i mezzi previsti dal testo unico sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, con le modifiche successive.

Art. 3.

E' applicabile all'esattore un'indennità di mora del 5 per cento sull'ammontare della somma riscossa quando non ne esegua il versamento nel termine stabilito nel precedente art. 2.

Art. 4.

Qualora l'impresa debitrice versi l'importo dovuto, con ritardo rispetto alla scadenza del ruolo, si applica a di lei carico un'indennità di mora, nella misura del 0,50 %.

Art. 5.

Le indennità di mora di cui ai precedenti articoli 3 e 4 saranno versate all'istituto o ente creditore.

Art. 6.

Contro gli eventuali errori materiali che l'impresa debitrice riscontrasse nel ruolo è ammesso ricorso da notificarsi, entro dieci giorni dalla intimazione di pagamento, allo stesso istituto o ente creditore che predispose il ruolo.

La presentazione del ricorso non sospende l'esecutorietà del ruolo, salva all'istituto o ente che lo predispose la facoltà di concedere proroga.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto valgono anche per l'Amministrazione dello Stato qualora essa, per effetto della garanzia sussidiaria di cui all'art. 5 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, dovesse agire, in surroga degli istituti o enti finanziatori, per il recupero delle somme dipendenti dai finanziamenti.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1950

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1950
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 350 — AMATO

(3386)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1950.

Concessione d'un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Gorizia, Farra d'Isonzo, Redipuglia, Capriva di Cormons, Staranzano, Turriacco, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Pier d'Isonzo, San Canzian d'Isonzo, Mariano, Romans d'Isonzo, Grado, Gradisca, Monfalcone, Doberdò del Lago, Cormons appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo 3°, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei comuni di Gorizia, Farra d'Isonzo, Redipuglia, Capriva di Cormons, Staranzano, Turriacco, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Pier d'Isonzo, San Canzian d'Isonzo, Mariano, Romans d'Isonzo, Grado, Gradisca, Monfalcone, Doberdò del Lago, Cormons involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 7, foglio n. 125. — LAMICELA

(3897)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1950.

Concessione d'un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti all'industria filandiera del comune di Locri e a quelli appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti all'industria filandiera del comune di Locri e a quelli appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei comuni di Marina di Gioiosa Ionica, Santa Cristina d'Aspromonte, Bagnara Calabra (Reggio Calabria), involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo 3°, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti all'industria filandiera del comune di Locri e a quelli appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei comuni di Marina di Gioiosa Ionica, Santa Cristina d'Aspromonte, Bagnara Calabra (Reggio Calabria) involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 7, foglio n. 129. — LAMICELA

(3898)

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 7, foglio n. 128. — LAMICELA

(3899)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1950.

Concessione d'un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Livorno e a quelli del commercio dei comuni di Livorno e Portoferraio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dell'industria e della manovalanza generica dei comuni di Livorno, Piombino, Rosignano, Cecina, Portoferraio e a quelli appartenenti al commercio dei comuni di Livorno e Portoferraio involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo 3°, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei comuni di Livorno, Piombino, Rosignano, Cecina, Portoferraio e a quelli del commercio dei comuni di Livorno e Portoferraio involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1950.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Asti ad aumentare l'imposta sull'esercizio del commercio temporaneo, ambulante e girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo ambulante e girovago, applicate dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2566, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ambulante e girovago nel distretto, della Camera di commercio di Alessandria da cui deriva la maggior parte del territorio della provincia di Asti;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Asti in data 13 aprile 1950, n. 112;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Asti è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ambulante e girovago prestabilite col regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2566.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 16 agosto 1950.

Roma, addì 1° agosto 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

(3809)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1950.

Trasferimento del comune di Pontelatone dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Capua a quelli di Santa Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Capua al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Pontelatore un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Santa Maria Capua Vetere;

Decreta:

Il comune di Pontelatone viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Capua a quella dei corrispondenti uffici di Santa Maria Capua Vetere.

Roma, addì 1° agosto 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1950
Registro Finanze n. 19, *foglio n.* 281. — LESEN

(3873)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1950.

Sostituzione di tre membri della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Savona;

Vista la nota n. 7615 in data 20 giugno 1950, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona comunica che, su designazione delle organizzazioni sindacali locali, i membri della Commissione sopra citata, rag. Tommaso Ferro, Carlo Trivelloni, Maria Pastorino devono essere sostituiti rispettivamente con i geom. Francesco Ambrosiano, Ivo Bavassano e Luciano Cecchetti;

Decreta:

I geom. Francesco Ambrosiano, Ivo Bavassano e Luciano Cecchetti sono chiamati a far parte della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Savona, in sostituzione rispettivamente dei rag. Tommaso Ferro, Carlo Trivelloni e Maria Pastorino.

Roma, addì 4 agosto 1950

Il Ministro: MARAZZA

(3861)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1950.

Sostituzione di alcuni componenti la Commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, concernente la istituzione di una Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, recante modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349;

Visti i propri decreti 7 marzo 1947, 5 novembre 1948, 20 maggio 1949, 21 novembre 1949 e 11 aprile 1950, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 17 aprile 1947, il 18 novembre 1948, il 7 giugno 1949, il 6 dicembre 1949 ed il 29 maggio 1950, con i quali è stato provveduto alla nomina degli attuali componenti la Commissione consultiva;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione, perchè deceduti, del gr. uff. Marco Ara e dell'ing. Remo Garosci, rispettivamente membro effettivo e membro supplente della Commissione consultiva, nominati con decreti Ministeriali 7 marzo 1947 e 21 novembre 1949;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della Commissione consultiva per le assicurazioni private:

a) quale membro effettivo in rappresentanza delle imprese di assicurazione sulla vita umana il gr. uff. Michele Sulfina in sostituzione del gr. uff. Marco Ara;

b) quale membro supplente in rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni contro i danni il sig. avv. Lucio Caldarazzo in sostituzione del signor ing. Remo Garosci.

Roma, addì 8 agosto 1950

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1950
Registro Industria e commercio n. 6, *foglio n.* 240. — BRUNO

(3828)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1950.

Istituzione di nuovi Magazzini generali in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario provinciale di Rovigo per essere autorizzato ad istituire ed esercire Magazzini generali in Rovigo e provincia;

Vista la deliberazione in data 1° luglio 1950 adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo, che esprime parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione ed approva il regolamento per gli istituendi Magazzini generali del Consorzio agrario succitato;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Rovigo il 22 giugno 1950 per l'approvazione delle tariffe di deposito;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Rovigo è autorizzato a gestire, in regime di Magazzini generali, gli immobili di proprietà siti in Rovigo, via Pestrina n. 4, come stabilimento principale e in Adria (via Amolaretta), Badia Polesine (via Masetti) e Lendinara (via Piave) come succursali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo e dal Comitato provinciale dei prezzi con le delibere rispettivamente del 1° luglio e 22 giugno 1950, di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Rovigo è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 28 agosto 1950

Il Ministro: TOGNI

(3877)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1950.

Autorizzazione all'applicazione di nuove tariffe pei Magazzini generali di Genova-Sampierdarena (Gestione Docks Lanterna) e di Genova-Cornigliano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto altresì il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Visti i decreti Ministeriali 29 luglio e 17 settembre 1948, che autorizzano l'esercizio di Magazzini generali in Genova-Sampierdarena ed in Genova-Cornigliano, da parte rispettivamente della Società a responsabilità limitata « Docks Lanterna » e « Gestione Magazzini Cornigliano »;

Visto altresì le richieste di adeguamenti tariffari presentate dalle aziende succitate, ed i pareri manifestati al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova nella seduta del 4 febbraio 1950 (deliberazione n. 2218) e dal Comitato provinciale dei prezzi pure di Genova nella riunione del 16 giugno 1950;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali di Genova-Sampierdarena (gestione « Docks Lanterna ») ed i Magazzini generali di Genova-Cornigliano gestiti dalla Società a responsabilità limitata « Gestione Magazzini Cornigliano » sono autorizzati ad applicare tariffe pari a 40 volte quelle praticate nel 1927 dai Magazzini generali esistenti a tale data in provincia di Genova (Magazzini generali internazionali di Genova-Rivarolo-Gestione C.I.C.E. - e Magazzini generali di Genova-Sampierdarena-Gestione Docks Liguri).

Gli aumenti tariffari come sopra autorizzati vanno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e non potranno in nessun caso avere efficacia retroattiva.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, e in particolare modo di curare che entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto sia effettuata la integrale restituzione agli aventi diritto delle somme da essi eventualmente versate in eccedenza degli aumenti superiormente autorizzati.

Art. 3.

E' confermato l'obbligo per le direzioni dei succitati Magazzini generali di Sampierdarena e di Cornigliano di tenere costantemente affisse al pubblico, in luogo ben visibile, le tariffe ufficialmente autorizzate.

La mancata osservanza di tale obbligo o l'eventuale applicazione di tariffe arbitrariamente maggiorate o di aumenti a carattere retroattivo, saranno puniti a termini di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 agosto 1950

Il Ministro: TOGNI

(3878)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1950.

Conferma di autorizzazione alla Società per Azioni Magazzini Derrate Alimentari « S.A.M.D.A. » all'esercizio di un Magazzino generale in Carpi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 9 settembre 1949, che autorizza all'esercizio di Magazzini generali in Carpi

la Società per Azioni Commercio Derrate Alimentari « S.A.C.D.A. », con sede in Milano, via Santa Radegonda n. 10;

Considerato che la predetta Società risulta aver mutato la propria denominazione in quella di Società per Azioni Magazzini Derrate Alimentari « S.A.M.D.A. »;

Decreta:

Articolo unico.

E' confermata alla Società per Azioni Magazzini Derrate Alimentari « S.A.M.D.A. » l'autorizzazione all'esercizio di un Magazzino generale in Carpi concessa col decreto Ministeriale 9 settembre 1949 di cui nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 agosto 1950

Il Ministro: TOGNI

(3879)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1950.
Autorizzazione ai Magazzini generali raccordati di Bologna all'istituzione e gestione di una succursale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685;

Visti il decreto Ministeriale 31 dicembre 1948, che autorizza il Monte di Bologna all'esercizio di Magazzini generali in Bologna, via Guelfa n. 1, e il decreto Ministeriale 11 marzo 1948, che approva le tariffe relative;

Vista l'istanza dei predetti Magazzini generali raccordati intesa ad ottenere l'autorizzazione a gestire Magazzini succursali in viale A. Masini n. 24, nei locali di proprietà della ditta Buton, pel deposito di distillati di vino per invecchiamento;

Visto il parere favorevole manifestato al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura con la deliberazione n. 134 adottata il 17 luglio 1950 dal vice commissario straordinario;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali raccordati di Bologna sono autorizzati ad istituire e gestire in Bologna, viale A. Masini n. 24, nei locali di proprietà della ditta Buton, una succursale dei Magazzini generali principali di Bologna, via Guelfa n. 1. La detta succursale sarà adibita esclusivamente al deposito di distillati di vino per invecchiamento.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nella succursale autorizzata col precedente articolo, si applicano il regolamento in vigore per lo stabilimento principale di Bologna, via Guelfa n. 1 e le condizioni tariffarie approvate, sempre per il detto stabilimento principale, col decreto Ministeriale 11 marzo 1948.

Art. 3.

A' sensi dell'art. 3 della legge 12 maggio 1930, n. 685 su richiamata, l'Amministrazione della succursale di viale A. Masini n. 24, come sopra autorizzata dovrà essere tenuta presso lo stabilimento principale di via Guelfa n. 1 e le fedi di deposito e le note di pegno sulle merci depositate nella detta succursale potranno essere emesse unicamente dalla sede principale.

Art. 4.

E' fatto esplicito divieto di emettere fedi di deposito o note di pegno sulle merci depositate alla rinfusa, sotto pena delle sanzioni previste dall'art. 7, secondo comma, del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Art. 5.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 agosto 1950

Il Ministro: TOGNI

(3880)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1950.
Contributo da versare al Fondo comune degli agenti di cambio della Borsa valori di Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, che istituisce, presso ogni Borsa valori, un Fondo comune amministrato dal Comitato direttivo degli ogenti di cambio;

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1949, n. 280, col quale è stata fissata la misura dei contributi da versare al Fondo comune per le Borse valori di Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Venezia;

Ritenuta la necessità di determinare il contributo per la Borsa valori di Palermo;

Vista la lettera dell'Associazione italiana degli agenti di cambio in data 25 luglio 1950, n. 223, e la lettera del Ministero dell'industria e del commercio in data 9 agosto 1950, n. 111843;

Decreta:

I contributi al Fondo comune, di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, da versarsi da ciascun agente di cambio della Borsa valori di Palermo, vengono fissati come segue:

L. 150.000 da versarsi entro il 31 dicembre 1950;

L. 50.000 da versarsi, ogni anno successivo, sino al 31 dicembre 1957.

Roma, addì 30 agosto 1950

Il Ministro: PELLA

(3862)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo fra l'Italia ed il Brasile per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace e scambio di note, conclusi a Rio de Janeiro l'8 ottobre 1949.

Addì 5 luglio 1950, in base all'autorizzazione disposta con la legge 27 maggio 1950, n. 623 è stato effettuato a Rio de Janeiro lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo fra l'Italia ed il Brasile per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace e scambio di note, conclusi a Rio de Janeiro l'8 ottobre 1949.

(3887)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione, nella zona della provincia di Mantova, dell'estensione di ettari 1000 circa, compresa nei comuni di Solferino e Castiglione delle Stiviere, delimitata dai seguenti confini:

Confini:

a *nord*: strada comunale Castiglione-Morti di Bronzino, nel tratto « Osteria Ballerini » sino al confine con la provincia di Brescia, indi, seguendo lo stesso confine, fino alla località Sarasino;

ad *est*: dalla località Sarasino, seguendo il confine del comune di Cavriana, sino alla località « Santolino »;

a *sud*: seguendo la strada comunale per Solferino-Castiglione, sino al tiro a segno di Castiglione;

ad *ovest*: strada di circonvallazione di Castiglione dello Stiviere, dal tiro a segno sino a « Osteria Ballerini ».

Fino al 31 dicembre 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cosenza, della estensione di ettari 500 circa, compresa nei comuni di Belsito, Santo Stefano e Rogliano, delimitata dai seguenti confini:

strada statale n. 19 dal bivio di Malito fino al ponte sul torrente Lara; torrente Lara fino al torrente Stupino; torrente Stupino fino all'incrocio con la strada statale n. 108; detta strada fino all'incrocio con la strada statale n. 19.

Fino al 31 dicembre 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, dell'estensione di ettari 50, compresa nel comune di Revigliasco (isolotto della Gioiosa), delimitata dai seguenti confini:

a *nord, est e sud*: fiume Tanaro;

ad *ovest*: canale della Gioiosa.

(3904)

Fino al 31 dicembre 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Caserta, dell'estensione di ettari 12.000 circa, compresa nei comuni di Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni e Castel Morrone, delimitata dai seguenti confini:

confine con la provincia di Benevento; linea ferroviaria da detto confine fino al passaggio a livello di San Clemente; strada rotabile San Clemente, Centurano, Santa Lucia; Garzano, Tuoro, Casolla, Mezzano, Castel Morrone, Gradillo, fiume Volturno, fino al confine con la provincia di Benevento.

Fino al 31 dicembre 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Caserta, dell'estensione di ettari 10.000 circa, compresa nei comuni di Piedimonte d'Alife e San Gregorio, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Piedimonte, San Gregorio, Prete Morto, da km. 1500 al km. 27, punto terminale della strada stessa denominata contrada del Perrone; limite confinario con la provincia di Campobasso che decorre attraverso monte Porco (1541), quota 1517, quota 1617, quota 1641. Piano della Corte (1680), la Gallinola (1923), quota 1840, colle del Monaco (1710), versante sud di monte Miletto, Campo dell'Acero, Serra Sbregavitelli (1461), Serra San Cipriano (1571), monte Lanara (1575); limite confinario con l'agro dei comuni di Valle Agricola, Raviscanina, Sant'Angelo d'Alife, che decorre per la masseria Selva Piana, Serra Vallelonga (1340), Le Coste Arse (1234), masseria di Campo Ruccio (1180), Serra delle Pozzelle (1320), Serra Cornacchia (1265), Serra dell'Arata, il Castello, masseria Valle Petraccia, fino a raggiungere il km. 1500 della strada provinciale 76.

Fino al 31 dicembre 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Caserta, dell'estensione di ettari 80, compresa nel comune di Caserta, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: comune di Castel Morrone;

a *sud*: frazione di Sala di Caserta;

ad *est*: frazione di San Leucio di Caserta;

ad *ovest*: frazione di Puccianello di Caserta.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 agosto 1948, nella zona di Lemie (Torino), dell'estensione di ettari 500 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 8 aprile 1949, nella zona di Traves (Torino), dell'estensione di ettari 300, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 14 aprile 1949, nella zona di Balme (Torino), dell'estensione di ettari 625 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia. approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 aprile 1949, nella zona di Ala di Stura (Torino), dell'estensione di ettari 600 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina, e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 aprile 1949, nella zona di Cantoria e Chialamberto (Torino), dell'estensione di ettari 1400 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione dello selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 15 aprile 1949, nella zona di Ceres (Torino), della estensione di ettari 1300 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale,

s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 13 agosto 1948, nella zona di San Secondo e Bricherasio (Torino), dell'estensione di ettari 250 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 agosto 1948, nella zona di Pinasca, Villar Perosa e San Germano Chisone (Torino), dell'estensione di ettari 400 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 aprile 1949, nella zona di Villar Pellice (Torino), dell'estensione di ettari 1100 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

(3866)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 10 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Marsella Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 203.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7805 — Data: 23 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Valenti Giovanna fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7295 — Data: 29 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Roi Mirella di Antonio — Titoli del Debito pubblico Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 175.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1490 — Data: 18 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Castagnino Michele di Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1512 — Data: 21 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Castagnino Michele di Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 4200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 agosto 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3780)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 161

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 settembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,45
» Firenze	624,85	143,50
» Genova	624,82	143,40
» Milano	624,83	143,20
» Napoli	624,75	143,15
» Palermo	624,85	144 —
» Roma	624,795	143,20
» Torino	624,85	143,40
» Trieste	624,82	143,45
» Venezia	624,82	143,80

Media dei titoli dell'11 settembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	70,425
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	47,50
Id. 5 % 1935	99,525
Redimibile 3,50 % 1934	71,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,55
Id. 5 % 1936	93,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,60
Id. 5 % convertiti 1951	100,20
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,975

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 11 settembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 143,20

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato del relitto d'alveo in sinistra del torrente Ala in comune di Ala.

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1950, n. 1281, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato del relitto d'alveo in sinistra del torrente Ala, distinto in catasto del Comune censuario di Ala con il n. 3032/3, della superficie complessiva di mq. 1870, e specificato nell'estratto di mappa 20 settembre 1949, in scala 1:2880, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3882)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di vice segretario (riservato al personale dello stesso gruppo o di gruppo inferiore di altri ruoli).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 7 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio successivo (registro Presidenza n. 27, foglio n. 280) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 agosto 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo *A*) dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso;
Viste le designazioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami, a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo *A*) dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è costituita come segue:

Presidente:

D'Avino dott. Giuseppe, consigliere di Stato (A-4°).

Membri:

Ferrari dott. Torquato, primo referendario (A-5°) della Corte dei conti;
Cataldi prof. dott. Giuseppe, libero docente di diritto amministrativo presso l'Università di Roma;
Moccia dott. Garadia, capo del personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Franco avv. Gaspare, ispettore generale (A-5°) dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione il dott. Lando Tinelli, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1950
Registro Presidenza n. 38, *foglio n.* 3.

(3907)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a dieci posti di alunno d'ordine (riservato al personale dello stesso gruppo di altri ruoli).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 7 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio successivo (registro Presidenza n. 27, foglio n. 280) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 agosto 1949, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a dieci posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di ordine (gruppo *C*) dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso;
Vista la designazione del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a dieci posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita come segue:

Presidente:

Moccia dott. Garadia, capo del personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Membri:

Muti dott. Francesco, capo sezione (A-7°);
Troncelliti dott. Giuseppe, capo sezione (A-7°);
Canonico prof. dott. Valerio, ordinario di lettere italiane presso il ginnasio-liceo « Tasso » di Roma;
Corsi Mario, aiutante tecnico principale (C-9°).

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione il dott. Lando Tinelli, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1950
Registro Presidenza n. 38, *foglio n.* 6.

(3908)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami e sei posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riodinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;
Vista la nota n. 49727/12106/2-16-18/1-3-1 in data 20 dicembre 1949, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a dieci posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere;
Considerata la necessità che dei dieci posti autorizzati con la nota predetta, sei siano messi a concorso per i laureati in fisica ed i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale, sottosezione meccanica e sottosezione elettrotecnica;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di laurea in fisica od in ingegneria mineraria, ingegneria civile, ingegneria industriale sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica.

Qualora dal titolo di studio suddetto non risulti la votazione riportata nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato in carta legale comprovante la votazione stessa.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corripondenti a quelli tassativamente indicati sopra rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Ispettorato generale del personale Divisione personale miniere), via Molise n. 2, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 32 rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno far riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per i documenti di cui al successivo art. 4 numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 9 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta.

Il Ministro per l'industria e per il commercio con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1 Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 ed alla guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

f) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o della lotta di liberazione, o per le ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del presente articolo, purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *l*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1936 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, pel comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

2 Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

3 Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4 Diploma originale, o copia notarile autentica, di una delle lauree indicate nel precedente art. 2.

Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio di laurea, su carta legale, dal quale risulti che sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

5 Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6 Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi

da quella del presente decreto dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

7 Certificato medico, su carta da bollo da L. 24 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dall'ufficiale medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dall'ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia; in seguito all'esito di detta visita il Ministro ha la facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

8 Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ossia la copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, munita di marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, debitamente aggiornata ed annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Questi ultimi due certificati dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal Commissario di leva.

9 Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

10 Fotografia recente del candidato provvista di marche da bollo da L. 32, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio debitamente legalizzata dalla competente autorità, a meno che il candidato sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione statale da cui egli dipenda, nel qual caso dovranno essere precisati gli estremi della domanda.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio, dal quale risultino le circostanze di cui sopra nonchè gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio non di ruolo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4, 8 ed eventualmente quello indicato al n. 9 del precedente art. 4, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio, dovrà essere munito di marche da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 24, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4 quando vi suppliscano con un certificato, redatto su carta da bollo da L. 24, del comandante del Corpo al quale appartengano comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirino.

I documenti presentati devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Art. 5.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra o lotta di liberazione o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti, presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o dalla circolare n. 27200 in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, o dalla circolare n. 202860 in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dell'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi a godere dei relativi benefici con riserva, sempre che il riconoscimento stesso avvenga non dopo la data di inizio delle prove orali del concorso.

Coloro che siano stati deportati o internati dimostreranno la loro qualifica, come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra e di altra attestazione di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento dovranno provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno, rispettivamente, un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o un'attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipedenza della guerra 1940-43 o della guerra o lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i muti-

lati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 24 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1923, n. 1312. Sono esonerati dalla produzione di detti documenti gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato m. 69 rilasciato al nome del loro padre, oppure mediante un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dallo stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra o lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, *n. 1 e dal precedente art. 4 del presente decreto.*

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirino.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di geologo allievo in prova nel ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate nel seguente programma:

Prove scritte:

1) Principii della geologia generale con particolare riguardo alle strutture tettoniche, alla litologia e proprietà fisiche delle rocce.

2) Fondamenti di fisica inerenti ai metodi di prospezione geofisica, gravimetrici, magnetici, sismici, elettrici, di radioattività.

Prova orale:

La prova orale verterà oltre che sugli argomenti sopraelencati per le prove scritte, su nozioni di legislazione mineraria, di diritto amministrativo, di statistica e su lettura e traduzione di testi in una lingua straniera scelta tra il francese, l'inglese e il tedesco.

I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere oltre che la prova orale obbligatoria di una delle tre lingue, anche quella facoltativa, scritta e orale, di una o di tutte e due le restanti lingue.

In tal caso, la prova facoltativa di ogni lingua consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano e la prova orale in una conversazione dalla quale dovrà risultare che il candidato ha effettiva conoscenza della lingua o delle lingue per le quali ha chiesto di sostenere le relative prove facoltative.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, che sarà nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio, sarà costituita:

a) da un direttore generale del Ministero;

b) dall'ispettore generale direttore del Servizio geologico;

c) da un capo divisione del Ministero;

d) da due professori di università o di istituti equiparati insegnanti materie che hanno attinenza con quelle indicate nei programmi di esame.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto. I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei mutilati od invalidi di guerra ed assimilati, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-18 e legionari fiumani, agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei ex combattenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra o lotta di liberazione, agli idonei profughi dei territori di confine o dell'Africa italiana, o, in mancanza, agli idonei orfani di guerra ed assimilati, nonchè agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, numero 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1438 e nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisoriso dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 1° novembre 1947, n. 815, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 241, nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'assegnazione di posti ai capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 223.

A parità di meriti saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800 e dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di geologo allievo in prova nel ruolo di gruppo *A* del servizio geologico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a geologo allievo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nella tecnologia geologiche e minerarie in una scuola superiore che sarà stabilita dal Ministro per la industria e per il commercio. La durata di tale corso sarà di un anno.

Al termine dell'anno accedemico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale tutti gli esami cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, i vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio nell'ufficio geologico del Corpo delle miniere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1950
Registro n. 6, foglio n. 247. — BRUNO

(3855)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina di un membro nella Commissione di esami del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1948, col quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di tenente in servizio permanente effettivo del G.A.r.i.;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1950, col quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti di partecipazione al concorso a tutto il 15 marzo 1950;

Visto il decreto Ministeriale in data 23 maggio 1950, col quale è stata nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a trenta posti di tenente in servizio permanente effettivo del G.A.r.i.;

Decreta:

Il tenente colonnello del G.A.r.i. in servizio permanente effettivo Ilari Arturo è nominato membro della Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Al predetto sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura massima prevista dal decreto legislativo 7 dicembre 1946, n. 623.

Roma, addì 15 giugno 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1950
Registro Difesa-Aeronautica n. 4, foglio n. 37. — RAPISARDA

(3896)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvisi di rettifica

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1950, n. 17300, è stata apportata al decreto Ministeriale pari numero in data 22 luglio 1950, relativo all'approvazione della graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Favara, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 17 agosto 1950, la seguente rettifica:

« Al concorrente Cappello Agostino vengono assegnati punti 87,90 in luogo di punti 87,50 attribuitigli per errore materiale ».

(3884)

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1950, n. 17300, sono state apportate al decreto Ministeriale pari numero in data 26 luglio 1950, relativo all'approvazione della graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Avola, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 21 agosto 1950, le seguenti rettifiche:

1) Al concorrente Cappello Agostino vengono assegnati punti 87,90 in luogo di punti 87,50, attribuitigli per errore materiale; il predetto viene, pertanto, classificato al secondo posto nella graduatoria, in luogo del concorrente Balduzzi Luigi, che passa al terzo posto;

2) Al concorrente Abbaticchio Pietro vengono assegnati punti 91,86 in luogo di punti 96,00 attribuitigli per errore materiale;

3) Il concorrente Spezia Roberto è incluso nella graduatoria ed è classificato al 21° posto con punti 76,00, precedendo il concorrente Bottega Giovanni.

(3885)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.